

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 740)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**
(MEDICI)

e dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**
(ZACCAGNINI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**
(SEGNI)

col **Ministro del Bilancio**
(TAMBRONI)

col **Ministro delle Finanze**
(TAVIANI)

col **Ministro ad interim del Tesoro**
(TAMBRONI)

col **Ministro della Difesa**
(ANDREOTTI)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**
(COLOMBO)

col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**
(SPATARO)

col **Ministro dei Trasporti**
(ANGELINI)

col **Ministro della Marina Mercantile**
(JERVOLINO)

col **Ministro degli Affari Esteri**
(PELLA)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
(RUMOR)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1959

Formazione professionale dei lavoratori

ONOREVOLI SENATORI. — Il Governo si onora di presentare un disegno di legge per la formazione professionale dei lavoratori comprensivo di un primo titolo con disposizioni di carattere generale, di un secondo titolo concernente l'istruzione professionale, di un terzo relativo all'addestramento professionale e di un quarto riguardante il coordinamento fra l'istruzione e l'addestramento professionale.

Nella norma recata dal titolo primo sono chiaramente indicati i fini dell'istruzione e dell'addestramento professionale e sono delineate le rispettive competenze del Ministero della pubblica istruzione e di quello del lavoro e della previdenza sociale.

È chiaro che una istruzione professionale delle giovani leve, la quale voglia essere anche formazione umana e civica, non può non rientrare nei compiti istituzionali del Ministero della pubblica istruzione, così come una vasta azione di ricupero delle leve adulte ed un addestramento al mestiere di larghi strati della popolazione già in età di lavoro non possono non costituire il compito del Ministero del lavoro, e della previdenza sociale, nella competenza del quale rientra la cura della moltitudine degli inoccupati, dei sottoccupati, dei disoccupati, dei lavoratori da riqualificare.

S'intende che quanto più capillare e intensa sarà l'azione dello Stato nella organizzazione e nello sviluppo dell'istruzione professionale dei giovani, meno forte e meno insistente si farà sentire, col tempo, l'esigenza di un'azione di ricupero e di riqualificazione degli adulti. Ad ogni modo, riconosciuta e riaffermata, nella presente situazione italiana, la necessità che, in ordine allo stesso problema — la preparazione professionale — si operi distintamente da parte dei due Ministeri interessati, bisognerà porre ogni attenzione per evitare che le autonome azioni svolte da ciascuno dei due Dicasteri, a seconda che si tratti di istruzione professionale dei giovani o di addestramento al lavoro degli adulti, si risolva in forme concorrenziali, pericolose oltre che inutili; e sarà, pertanto doveroso che quelle azioni tendano, così in sede centrale come in sede periferica,

ed ogni volta che se ne ravvisi la opportunità, a quelle forme di reciproca comprensione che utilmente concorrano a coordinare e integrare le due azioni.

Al fine appunto di tale organico coordinamento di attività, non solo viene presentato un unico disegno di legge, ma è stata anche prevista (Titolo IV) la costituzione di un organo di coordinamento — « Comitato centrale per il coordinamento delle attività » —, nel quale la presenza di rappresentanti dei due Dicasteri e delle amministrazioni più direttamente interessate al problema della formazione professionale dei lavoratori dovrà garantire una fattiva collaborazione ai fini: 1) di una più organica programmazione dei piani rivolti alla formazione professionale; 2) di una migliore utilizzazione dei mezzi e degli strumenti a disposizione.

TITOLO II

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

SVOLGIMENTO STORICO

DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

a) *Dalla legge Casati al 1928.*

Il presente titolo concernente l'ordinamento degli istituti di istruzione professionale rappresenta il punto di arrivo di un iter, lungo il quale il termine e il concetto di « istruzione professionale » sotto l'incalzare di forme di vita industriale ed economica in continuo processo di evoluzione, particolarmente accelerato dopo ognuna delle due guerre mondiali, si sono andati faticosamente chiarendo nei loro presupposti e imponendo con loro esigenze autonome rispetto ad altri termini e ad altri concetti o indirizzi di istruzione, non solo, come è ovvio, a quello « umanistico », ma anche a quello « tecnico ».

Uno sguardo retrospettivo a questo primo secolo di ordinamento scolastico 1859-1959, oltre a dare la visione di questo processo di chiarificazione e quindi di differenziazione della istruzione professionale, servirà ad indicare i termini esatti nei quali il problema

di questo tipo di istruzione si pone e si impone, oggi, in Italia.

L'ordinamento scolastico, che va sotto il nome di legge Casati, significò, esattamente cento anni fa, soprattutto la prima grandiosa sistemazione della scuola « primaria », quanto alla istruzione medio-secondaria, quella legge mirò, quasi esclusivamente, a ordinare e garantire, attraverso il liceo-ginnasio, la preparazione dei giovani destinati a consolidare la posizione dei ceti dirigenti. Solo un abbozzo di ordinamento di istruzione « tecnica », contenuto in quella legge, permise, in prosieguo di tempo, la creazione di una « scuola tecnica » triennale e di un « istituto tecnico », che si venne progressivamente specializzando in tre sezioni (sezione commercio e ragioneria, sezione agrimensura, sezione fisico-matematica). Il centro e la espressione più alta del sistema fu e rimase la scuola « umanistica »; le scuole di istruzione « tecnica », furono, rispetto a quella, episodi, certamente necessari, ma pur sempre marginali, come marginali erano o sembrava che fossero i piccoli impieghi e le funzioni intermedie, cui queste scuole addestravano, rispetto alle funzioni preminenti e direttive cui preparava la scuola umanistica.

Quanto a istruzione « professionale », ad una istruzione cioè tendente a preparare il personale idoneo ad attività di ordine « esecutivo », si ritenne, in quella lunga fase che abbracciò, come vedremo, quasi mezzo secolo, che essa non rientrasse nelle dirette competenze del Ministero della pubblica istruzione, perchè, in base ad una antinomica concezione di cultura e lavoro, di formazione teorica ed esecutività tecnico-manuale, di cultura generale e istruzione professionale, quest'ultima parve non rientrare negli schemi di quegli istituti di cultura e di educazione, che costituivano la « vera » competenza del Ministero della pubblica istruzione.

Cosicchè, se vent'anni dopo la legge Casati, nel 1879, il Ministro Cairoli con una sua circolare indirizzata ai Comuni, alle Provincie e alle Camere di commercio dette istruzioni perchè si istituissero « scuole di arte e mestieri », di arte applicata alle industrie, ed incoraggiò ogni altra simile iniziativa locale, e promise l'aiuto dello Stato,

la sua voce rimase isolata; in realtà i primi provvedimenti per la sistemazione delle scuole professionali vennero promossi solo dai Ministeri economici, in base ad una concezione utilitaristico-economica che prescindeva dal fatto educativo.

Una legge, ad esempio, del 4 luglio 1912, n. 854, istituiva, alle dipendenze appunto del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, « scuole professionali di primo grado » o « scuole d'arti e mestieri », la « scuola industriale » (scissa poi nel 1922, in « scuola di tirocinio » e « scuola industriale di secondo grado ») la « scuola commerciale », la « scuola industriale sezioni delle industrie femminili » e le « scuole pratiche d'agricoltura ». Dieci anni dopo, con la legge n. 2523, del 31 ottobre 1923, furono istituite, nell'ambito del Ministero della economia, scuole operaie e di avviamento, scuole industriali e di tirocinio, stazioni sperimentali, eccetera.

b) *Dal 1928 alla fine della seconda guerra mondiale*

Dopo il conflitto mondiale, gli sviluppi della scienza e della tecnica, le esigenze di una più alta produttività e quelle della riconversione industriale, non potevano, di riflesso, non alterare i termini del vecchio rapporto fra istruzione umanistica e istruzione tecnico-professionale. Ma sebbene non manchino indici di significative, seppur timide, concessioni alle esigenze dei nuovi tempi (il « liceo moderno » di Credaro, il « liceo scientifico » di Gentile), in realtà la riforma scolastica del Gentile, operata nel 1923, si ridusse, nel settore che ci interessa, solo ad una più organica configurazione degli « istituti tecnici ».

Soltanto alcuni anni dopo, l'alterazione di quel vecchio rapporto, provocata dalla nuova situazione tecnico-economica del dopo guerra, dette luogo a due provvedimenti legislativi che danno il via ad una nuova fase nella risoluzione del problema dell'istruzione professionale. Il regio decreto-legge 17 giugno 1928, n. 1314, stabiliva che le scuole professionali dipendenti dal Ministero della economia passassero alle dipendenze del Mi-

nistero dell'educazione nazionale, nello stato di fatto e di diritto in cui esse si trovavano; di conseguenza, le attribuzioni del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale del Ministero dell'economia passarono ad un'apposita sezione media tecnica del Consiglio superiore dell'educazione nazionale. Provvedimenti significativi, questi, non solo e non tanto per la unità di direzione che veniva finalmente a crearsi in fatto di istruzione dei giovani, ma anche e soprattutto per il nuovo piano sul quale la istruzione « professionale » veniva portata, per il fatto stesso di uscire dall'ambito della pura economicità ed entrare in quello della formazione culturale ed umana.

Alla legge del 1928 segue qualche anno di studi; dopo di che, ecco la legge del 15 giugno 1931, n. 889, con la quale il Ministero dell'educazione nazionale dà il primo, organico assetto al settore « tecnico » e a quello « professionale » dell'istruzione. Va osservato, per la verità, che così il titolo della legge (« riordinamento della istruzione media tecnica », come il titolo del Cap. I (« dei fini e dell'ordinamento dell'istruzione media tecnica »), non pongono alcuno accento sulla distinzione dei due settori; ma è anche vero che le singole definizioni che si danno per ogni tipo di istituto contemplato in quella legge, dimostrano che il legislatore, se ammette la complementarità, sente altresì la distinzione dei due settori, quando, per esempio, a proposito dei vari tipi di scuole « professionali » chiarisce con esattezza la finalità che esse hanno di « preparazione pratica », e di « formazione di idonee maestranze »; e a proposito, invece, di istituti « tecnici » insiste sullo scopo che questi hanno di preparare all'esercizio di « professioni ... e di funzioni tecniche e amministrative nel campo dell'agricoltura, dell'industria e del commercio ».

Mentre dunque alle finalità proprie dell'istruzione « tecnica » provvede l'« istituto tecnico » con le sue cinque sezioni (agraria, industriale, nautica, commerciale, per geometri; alle quali sezioni nel 1956 si aggiungerà una nuova sezione, quella femminile, come trasformazione della « Scuola di magi-

stero professionale per la donna »); all'istruzione « professionale » provvedono quattro tipi di scuola :

- 1) la « scuola secondaria di avviamento al lavoro »;
- 2) la « scuola tecnica »;
- 3) la « scuola professionale femminile »;
- 4) la « scuola di magistero professionale per la donna ».

Rappresentano, questi quattro tipi di istituto, una prima coerente sistemazione nella intricata selva di scuole professionali che il Ministero dell'educazione nazionale aveva ereditato, tre anni prima, dai Ministeri economici. Senonchè il nuovo ordinamento non solo è distinto da certa rigidità strutturale che mal si accorda con la elasticità che, in fatto di scuole professionali, è richiesta e talora imposta dalle varietà locali e dalle mutevoli esigenze dei tempi; ma esso non tiene nel dovuto conto talune istanze pedagogiche ed umane che non possono non essere valide per tutti i giovani, qualunque sia il titolo di scuola cui si iscrivano.

Prendiamo ad esempio la prima delle quattro scuole sopra elencate, la « Scuola secondaria di avviamento al lavoro » (creata, veramente, nel 1930; confermata nella legge del 1931; lievemente modificata nella legge 22 aprile 1932, n. 490 e chiamata « scuola secondaria di avviamento professionale »): ebbene, nessuno potrà negare la preziosa funzione che essa ha assolto in relazione ad una sua prima finalità (« impartire l'istruzione post-elementare obbligatoria fino ai 14 anni di età »); basti pensare che dai 392.616 alunni dell'anno scolastico 1954-55 siamo passati ai 497.585 del 1958-59); ma ove si pensi alla seconda e più intrinseca finalità (« fornire un primo insegnamento di carattere secondario per la preparazione ai vari mestieri, all'esercizio pratico dell'agricoltura e alle funzioni impiegate di ordine esecutivo nell'industria e nel commercio »), bisogna riconoscere che questa scuola non ha potuto condurre a risultati positivi, perchè l'età degli alunni che la frequentano (11-14 anni) è prematura per ogni serio orientamento, (e pertanto la scelta è arbitraria), in quanto

quella è l'età in cui occorre completare la preparazione di base, creare fondamenti di cultura, aiutare a scoprire ed educare le attitudini, è l'età insomma che ha bisogno ancora di scuola formatrice e orientatrice.

Di conseguenza, anche la « scuola tecnica », creata con lo scopo di « completare la specifica preparazione pratica dei licenziati delle scuole secondarie di avviamento al lavoro... » non poteva non risentire di questa equivoca situazione che infirma la scuola di avviamento; e lo stesso si può ripetere per le due scuole professionali destinate alle giovinette, per la preparazione alle professioni proprie della donna.

Se, concludendo, l'ordinamento dato dal Ministero della pubblica istruzione alla istruzione professionale, dopo che ne ebbe assunta la direzione, rivela una visione certamente più larga e aggiornata delle funzioni di essa, rivela altresì tre aspetti negativamente incidenti ai fini di uno sviluppo concreto, sano e adeguato ai bisogni; aspetti negativi che si possono così riassumere: 1) obbligatorietà di scelta professionale in età di obbligo scolastico; 2) persistente confusione tra professionalità e tecnicità; 3) rigidità di strutture e, di conseguenza, scarsa aderenza al mondo economico.

Al terzo di questi aspetti cercò di porre riparo il regio decreto-legge del 21 settembre 1938, n. 2038, che autorizzò il Ministero a trasformare e istituire scuole di istruzione tecnica con ordinamenti « speciali », in funzione sia di finalità tecnico-economiche, sia di strutture atipiche modellate sullo schema delle duttili varietà dei « corsi per maestranze ». Ma la vera soluzione del problema poteva essere solo nella rimozione di tutti e tre gli aspetti di cui sopra. Comunque siamo ormai alla vigilia della seconda guerra mondiale; nè la legge del 1938, succitata, potette dare, per tutta la durata della guerra e negli anni immediatamente successivi, qualche frutto che pure era lecito sperare; nè potette avere concreta applicazione qualche interessante enunciato che, in fatto di istruzione professionale, si trovava in quel progetto di riforma scolastica, che va sotto il nome di « carta della scuola ».

c) *Nuovi orientamenti dopo la II^a guerra mondiale*

Nel dopoguerra, il sorprendente risveglio della economia italiana ha nuovamente posto, ma con carattere di estrema urgenza, quello della istruzione professionale come problema di fondo della nostra vita. Attraverso studi e sperimentazioni, tendenti alla ricerca della soluzione migliore, si giunge al progetto Gonella (1951), che, per quel che si riferisce al settore in questione, fissa questi due fondamentali principi: 1) che l'istruzione fino ai 14 anni non può avere carattere « professionale », ma unicamente « orientativo » e « di cultura generale » comune (articolo 6 del disegno di legge); 2) che l'istruzione successiva ai 14 anni si suddivide in tre tipi il « classico » (licei), il « tecnico » (istituti tecnici), il « professionale » (istituti professionali) (articolo 8, id.).

In base a tali principî dunque anche la istruzione professionale presuppone, in nome dei diritti dei singoli e a salvaguardia dei fini sociali che la professionalità si propone di raggiungere, un completamento di istruzione-base, lungo il quale sia possibile verificare via via l'affiorare delle attitudini; solo dopo questo periodo si può accedere alle scuole d'ordine professionale, le quali sono distinte da quelle di altri settori, come quelle che hanno caratteristiche e finalità proprie. Pertanto, se gli « istituti tecnici » « promuovono la formazione dei giovani », preparandoli allo esercizio di professioni e funzioni tecniche nel campo dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, della navigazione o delle attività tipicamente femminili; all'istruzione professionale, invece, è riservato il fine di « promuovere la formazione umana e sociale e la elevazione professionale dei giovani, che si avviano al lavoro, e dei lavoratori ».

Ma, come è noto, il progetto Gonella, approvato il 28 giugno 1951 dal Consiglio dei ministri, non riuscì ad aver seguito in sede legislativa; e allora accadde che di contro ad un processo giunto a maturazione nel campo degli studi e degli orientamenti, l'attività legislativa segnò, per così dire, il passo, sì che, sotto la spinta di bisogni indilazionabili, ecco che a partire dal 1950, nascono, in virtù

dell'articolo 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, alcuni « istituti professionali », dapprima come istituzioni di fatto in via sperimentale, e poi come scuole con personalità giuridica e con ordinamento e finalità « speciali ». Si è discusso sulla proprietà o meno di ricorrere, per quanto riguarda questi istituti, a quell'articolo di legge; ma la situazione determinatasi esige il coraggio di una decisione. Del resto, la posizione del Ministero della pubblica istruzione in quella circostanza si inquadra perfettamente nella esigenza di una interpretazione evolutiva della norma per l'adeguamento delle finalità di questa alle vicende della realtà da essa regolata.

Con la creazione di questi istituti professionali, chiusa definitivamente la fase iniziata col 1928, si dà il via ad una ampia sperimentazione basata sulla esperienza e l'insegnamento del passato e sugli studi condotti nel primo dopoguerra. Si deve qui riconoscere che non poche caratteristiche di questi istituti professionali costituiscono l'essenza dell'ordinamento che proponiamo oggi alla approvazione del Parlamento. Attualmente funzionano 99 istituti professionali, con 250 scuole coordinate, così suddivisi: n. 26 istituti professionali per l'agricoltura; n. 53 istituti professionali per l'industria e l'artigianato, di cui 2 per le attività marinare e 2 per i ciechi; n. 4 istituti professionali per il commercio; n. 1 istituto professionale per l'industria alberghiera; n. 10 istituti professionali femminili. Gli alunni frequentanti nel corrente anno scolastico sono 33.835, ai quali occorre aggiungere i 46.546 delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili che sono destinate a trasformarsi in istituti professionali.

L'istruzione professionale e le esigenze future

Lo « schema di sviluppo dell'occupazione e del reddito in Italia nel decennio 1955-64 » proposto dal ministro Vanoni, trova, dunque, il Ministero della pubblica istruzione già all'opera per la realizzazione di quella formazione « professionale », senza la quale qual-

siasi piano di sviluppo riuscirebbe uno sterile tentativo.

Non sarà inutile ricordare che lo « schema » Vanoni prevede che « la realizzazione di un programma di sviluppo del reddito e dell'occupazione in Italia implica così profondi cambiamenti nella composizione e nella utilizzazione delle forze del lavoro italiano da porre problemi rilevanti di preparazione professionale. Tali problemi si porranno nel prossimo decennio nei confronti di una massa ben maggiore di nuovi posti che saranno creati; il processo di sviluppo muterà infatti molte delle attività attuali e creerà una domanda di nuovi tipi di lavoro; si avrà in conseguenza la necessità di una corrispondente preparazione.

« ... E sembra utile sottolineare che tale istruzione dovrà essere conforme agli orientamenti più avanzati, che propendono oggi verso un'istruzione professionale che non si limiti alla specifica preparazione ad un mestiere, ma che tenda alla formazione di una ricettività del lavoratore alle conoscenze specializzate e che, pertanto, insista nel trasmettere i principi essenziali di metodologia del lavoro. Potrà in tal modo crearsi una massa di forze del lavoro che sia nello stesso tempo qualificata e dotata di un sufficiente grado di duttilità da potere agevolmente adeguarsi alla fluttuazione della occupazione entro settori relativamente ampi della attività produttiva ».

A proposito del costo per la realizzazione dello sviluppo dell'istruzione professionale, nello « schema » Vanoni si ritiene quasi superfluo osservare che dato il valore pregiudiziale della « formazione professionale » rispetto a qualsiasi obiettivo di occupazione, di produttività e di reddito, il problema non può essere tanto quello delle disponibilità dei mezzi finanziari, qualunque ne sia la rilevanza, quanto quello di individuare le linee di una azione che possa economicamente e rapidamente creare una struttura organizzativa che dovrà risultare molto ampia e di caratteristiche diverse rispetto a quella esistente. Ed assume perciò il massimo rilievo la conclusione cui lo « schema » perviene, là dove si afferma che « sembra potersi con-

tare su una larga partecipazione delle forze che hanno un interesse diretto alla soluzione del problema ».

Sulla scorta dei presupposti dello « schema » Vanoni, si possono quindi indicare le direttive lungo le quali lo Stato deve muoversi per elevare il grado di preparazione professionale della popolazione:

a) avvaloramento di ogni sforzo diretto ad assicurare il compimento dell'obbligo scolastico per almeno 8 anni, in modo che entro il 1969 non vi siano più inadempienti e che le nuove leve di lavoro non manchino della istruzione di base indispensabile per la loro ulteriore specifica preparazione alla vita attiva;

b) azione integrativa dell'istruzione primaria alle forze di lavoro adulte, le quali di quella istruzione non abbiano beneficiato in età scolastica; tale istruzione sarà completata con le forme nuove di istruzione professionale;

c) organizzazione di un'istruzione professionale per i giovani che, nel periodo considerato, raggiungeranno l'età di lavoro.

Non possono inoltre non essere ricordate le necessità di trasformazione strutturali che al nostro ordinamento scolastico vengono imposte dalle concrete esigenze economiche e sociali di quella « Comunità europea » che si va costituendo, nella molteplice organizzazione di C.E.C.A., C.E.E., E.U.R.A.T.O.M. È vero che l'attuazione di queste organizzazioni, realizzando una unità economica a dimensioni continentali, è destinata a schiudere ai paesi che vi partecipano immense possibilità nuove; ma tale attuazione è pure condizionata dalla soluzione di problemi fondamentali; che si possono così indicare:

1) fabbisogno, nei prossimi anni, di un numero sempre crescente così di unità operanti nei quadri di ricerca scientifica e nella direzione amministrativa e tecnica delle imprese come nei quadri tecnici intermedi; come ancora di unità operanti nell'ambito delle attività esecutive;

2) scadimento di ogni valore della occupazione « generica » e della manovalanza.

Da tali problemi deriva alla scuola il compito di fronteggiare le inevitabili scadenze

da essi indicate. Il ridimensionamento che s'impone concerne, da un lato, l'adeguamento delle istituzioni, nelle strutture e nei mezzi, alle esigenze del mondo moderno; dall'altro, lo sviluppo dell'azione educativa da ottenersi e mediante il potenziamento delle attrezzature e dell'assistenza, e mediante un più idoneo reclutamento e una più adeguata preparazione del personale docente.

Se a questo punto vogliamo riassumere e fissare i motivi che giustificano e impongono ogni accelerazione nel tradurre in forme concrete il suddetto ridimensionamento, diremo che essi sono: a) l'obbligo derivante dal precetto costituzionale che impegna lo Stato a promuovere le condizioni che rendono effettivo l'esercizio del diritto-dovere al lavoro (articolo 4) e a curare la formazione e l'elevazione umana e professionale dei lavoratori (articolo 35); b) il valore pregiudiziale che la formazione professionale è venuta ormai assumendo rispetto a qualsiasi obiettivo di occupazione; c) le urgenti esigenze segnalate dallo « schema » Vanoni in relazione alle profonde trasformazioni che l'apparato produttivo italiano e la struttura delle occupazioni dovranno subire; d) la progressiva attuazione di una libera circolazione di lavoratori, come effetto della « Comunità europea ».

Di fronte all'incalzare di tante e così gravi esigenze, è necessario ed urgente che lo Stato passi dalle misure di emergenza, adottate dai due Dicasteri, e dalle felici ma limitate sperimentazioni di quel centinaio di istituti professionali, ancorati più o meno saldamente ad un articolo di legge di venti anni fa, ad una disciplina legislativa di tutta questa materia, sì che ogni carenza, ogni insufficienza siano spazzate via. Il disegno di legge, che il Governo ha l'onore di presentare, vuole stabilire appunto tale disciplina legislativa.

Fondamenti e principi informativi del nuovo sistema di istruzione professionale

Lo schema di ordinamento degli istituti professionali, predisposto dal Ministero della pubblica istruzione e sottoposto al Consiglio superiore della pubblica istruzione e al

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro — i quali, pur esprimendo qualche rilievo marginale, nella sostanza si sono pronunciati favorevolmente in ordine al suo ulteriore corso — tende, dunque, a costituire organicamente l'ordinamento dell'istruzione « professionale » distintamente da quello dell'istruzione « tecnica ». Insistendo su un concetto già accennato, diremo che mentre la istruzione « tecnica » mira a fornire la necessaria preparazione ai giovani che si avviano a costituire quadri tecnici intermedi, l'istruzione « professionale », invece, mira a promuovere la formazione delle maestranze, trasmettendo i principi essenziali di metodologia del lavoro ai giovani che si avviano all'esercizio di attività esecutive nei vari settori della produzione, della trasformazione, della distribuzione. I nuovi istituti professionali, previsti dal presente disegno di legge, intendono promuovere nei giovani lo armonico sviluppo della loro formazione umana e professionale, e fornire loro una concreta qualificazione lavorativa nel campo dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, delle attività marinare, del commercio, del turismo e dell'industria alberghiera, delle attività femminili e in ogni altro settore di attività economica che presenti particolari esigenze di maestranze qualificate.

Nel configurare tali istituti, sulla linea di quelli già positivamente operanti, si è tenuta presente la necessità che essi siano tali che:

1) consentano, in prosecuzione delle scuole d'obbligo (con le quali hanno in comune il carattere dell'assoluta gratuità), il completamento dell'istruzione di base a quei giovani i quali, secondo le capacità e le attitudini individuali, si orientino liberamente al conseguimento di un titolo che attesti, ad un tempo, il possesso di una determinata preparazione teorica e una qualificazione di mestiere;

2) assicurino una formazione professionale esemplare, fondata su una salda formazione culturale, morale e civica, e si pongano pertanto sullo stesso piano di dignità delle scuole del settore classico e tecnico;

3) aderiscano intelligentemente e costantemente alle effettive esigenze del mondo del lavoro e della produzione; costituendo il punto d'incontro e di collaborazione di quanti siano interessati ai problemi della qualificazione professionale delle forze del lavoro.

Norme particolarmente significative del disegno di legge

Gli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge, che si propone, con i quali si definiscono gli istituti professionali, i tipi fondamentali, le loro strutture, gli elementi costitutivi delle loro attività, stanno a dimostrare come ad essi istituti venga assicurata — attraverso la molteplicità delle specializzazioni, l'articolata semplicità delle strutture, la varietà degli orari e dei piani di studio e di lavoro, la libera scioltezza degli ordinamenti e, come si vedrà in successivi articoli, la possibilità di reclutare docenti e istruttori di sicura e collaudata capacità — una costante aderenza alle effettive, mutevoli esigenze del mondo della produzione.

Vale la pena richiamare l'attenzione sull'articolo 5, che, prescrivendo come titolo di accesso agli istituti professionali la licenza di una scuola triennale successiva al quinquennio elementare, viene definitivamente incontro a quella esigenza pedagogico-culturale sulla quale si è più volte insistito. S'intende che la dura realtà nella quale si trovano alcune zone sotto-sviluppate, sprovviste di scuola secondaria inferiore, ha indotto alla norma circa i « corsi preparatori » (articolo 23), organizzati in modo da consentire un titolo di accesso agli istituti professionali a coloro che, sforniti del titolo di licenza prescritto dall'articolo 4, abbiano compiuto il 14° anno di età.

Il significato sociale dell'opera rivolta alla formazione professionale dei giovani, ha suggerito l'introduzione di un altro principio nuovo, la gratuità di questi istituti; la particolare assistenza prevista, poi, dalla Cassa scolastica mira ad ampliare l'area della gratuità oltre l'iscrizione, la frequenza e il rilascio dei titoli, attenuando il disagio economico che potrebbero produrre i figli che

frequentano gli istituti professionali (articolo 6).

Non sono previsti, in questi istituti, esami di promozione (articolo 7): nella natura stessa della preparazione professionale è implicita una soluzione in qualche modo analoga a quella dei cicli didattici della scuola elementare; e così anche si spiegano e la eventuale sessione suppletiva degli esami per gli allievi che siano stati ritenuti non adeguatamente preparati nella sessione ordinaria, e l'unicità della sessione di esami finali.

Quanto alla efficacia del titolo rilasciato a chi supera gli esami finali, l'articolo 8 conferisce ad esso gli stessi effetti che, ai fini del collocamento e dell'avviamento al lavoro, la legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, attribuiscono alle attestazioni di frequenza dei corsi di qualificazione professionale organizzati o vigilati dal Ministero del lavoro. Sul terzo comma di questo articolo bisogna fermare l'attenzione, come su quello che, senza snaturare la caratterizzazione e le finalità essenziali di istituto professionale, garantisce al giovane, ove in lui si manifestino un orientamento diverso a un'adeguata capacità, la possibilità di percorrere un itinerario diverso, accedendo agli istituti tecnici.

La lettura del comma 4° dell'articolo 7 (relativo a due « esperti » di categorie economiche chiamati a far parte delle commissioni di esame), dell'articolo 9 (sull'onere a carico delle provincie), degli articoli 10, 11 e 12 (sui Consigli di amministrazione, loro attribuzioni, durata e scioglimento), mette in chiaro che costante intendimento, nel predisporre questo disegno, è stato quello di favorire e realizzare il punto di incontro e di collaborazione di tutti i Ministeri competenti in relazione alle specialità degli istituti professionali, come di quanti altri possano essere interessati alla realizzazione e allo sviluppo di istituti i quali debbono potersi avvalere, là dove operano, della competenza e della esperienza degli uomini del mondo economico, e, pertanto, costituirsi ed affermarsi come strumenti in tutto e sempre aderenti alle esigenze del lavoro e della produzione.

Equiparando il personale a quello degli istituti tecnici, anche per quanto riguarda l'erogazione di assegni speciali, l'articolo 15 ha voluto ribadire il criterio che l'istruzione « professionale » è diversa, ma non inferiore a quella « tecnica », sia come tipo di specializzazione, sia per l'impegnativa responsabilità commessa al personale docente e tecnico-pratico. Data poi la particolare esigenza di questo tipo d'istituto, e per quanto via via s'è detto in ordine ai raccordi col mondo economico-produttivo, speciali norme (artt. 16 e 17) regolano così i concorsi ai posti di preside come quelli degli insegnanti e degli istruttori pratici: tali norme sono dettate dalla costante preoccupazione che il personale sia in numero adeguato, fortemente specializzato, anche se deve reclutarsi indipendentemente dal possesso del titolo di studio, s'intende con ogni cautela, fra elementi di provata capacità, provenienti da imprese pubbliche o private, dalla libera professione o dai « centri nazionali per la formazione di istruttori » e dai « centri di addestramento professionale » del Ministero del lavoro.

Considerazioni finali sull'istruzione professionale

Premesso che è dovere dello Stato non solo di dare ai giovani, a tutti i giovani, una preparazione umana, morale e civica per lo esercizio della attività che ciascuno dovrà esplicare nella società di cui fa parte; ma di occuparsi in modo particolare, per ragioni di preminente interesse sociale ed economico, della grande moltitudine di giovani che, dopo il compimento degli studi d'obbligo, per il fatto che non proseguono il loro *iter* scolastico fino alla laurea o soltanto fino al diploma, non si trovano nelle condizioni di esercitare un lavoro qualificato; noi crediamo che nessuno, che abbia seguito quanto fin qui si è venuto esponendo, possa negare il serio sforzo che lo Stato intende compiere — mediante l'attuazione di una scuola quale è delineata nel presente disegno di legge, appunto per dare al nostro Paese, alla luce degli insegnamenti che ci vengono così dagli esperimenti come dagli stessi errori del pas-

sato, una scuola professionale, la quale, attuando e avvalorando le norme costituzionali, adeguandosi con intelligente elasticità ai bisogni del mondo del lavoro e della produzione, s'inserisca finalmente, con piena e riconosciuta dignità, nell'ordinamento scolastico italiano, come scuola destinata a dare ai giovani una qualifica per l'esercizio dei mestieri tradizionali e di quelli nuovi introdotti dal progresso della tecnica.

TITOLI III E IV

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

COORDINAMENTO TRA QUESTO E L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Gli interventi del Ministero del lavoro a sollievo della disoccupazione si concretano, com'è noto, oltre che nel fornire immediate occasioni di lavoro ai disoccupati, mediante la istituzione di cantieri di lavoro, nel promuovere l'addestramento professionale dei lavoratori in genere allo scopo di facilitare l'inserimento nel ciclo produttivo.

Lo strumento legislativo, presentemente a disposizione del predetto Ministero per il raggiungimento degli scopi anzidetti, è costituito dalle norme di cui al Titolo IV della legge 29 aprile 1949, n. 264. Tali norme sono in corso di revisione, essendosene reso indispensabile l'aggiornamento, per adeguarle alle mutate esigenze della produzione ed a quelle amministrative di ordine formale, concernenti la gestione dei mezzi finanziari destinati allo scopo.

L'urgenza peraltro di affrontare e risolvere il problema dell'addestramento professionale dei lavoratori, in vista delle esigenze che si matureranno a breve scadenza, ha reso necessaria l'emanazione delle norme di cui al Titolo III del presente provvedimento, tendenti a rendere più efficiente l'attività addestrativa. Infatti, le norme concernenti l'addestramento professionale, contenute nella cennata legge n. 264, furono emanate per sopperire ad una particolare contingenza e senza l'ausilio di precedenti esperienze, che

consentissero un'adeguata valutazione della efficacia delle singole norme.

Esse tendevano essenzialmente a fornire una qualificazione ai numerosi reduci che, rientrati in Patria dopo lunghi anni di guerra o di prigionia, si erano disabituati al lavoro produttivo, o comunque si trovavano impreparati rispetto al rapido sviluppo, che la ricerca scientifica aveva determinato nei metodi di produzione, che richiedevano l'applicazione, nelle fabbriche, di elementi provvisti di capacità professionali, a volte più progredite ed a volte diverse da quelle precedentemente acquisite.

Il problema che invece oggi si presenta con carattere di maggiore rilievo è quello che concerne l'addestramento professionale dei giovani.

Infatti, tenuto conto della insufficienza delle attrezzature scolastiche destinate alla istruzione professionale — di fronte ad una popolazione attiva dai 14 ai 18 anni di 1 milione e 511.778 unità la scuola può offrire oggi una istruzione professionale a solo 71.532 allievi — e del fatto che molti giovani, o per scarsa attitudine agli studi, o, come più frequentemente avviene, perchè spinti dalla necessità di svolgere una attività lavorativa remunerata, non sono in grado o comunque non desiderano continuare ad avvalersi degli insegnamenti scolastici, si rende necessario fornire loro le cognizioni tecniche occorrenti al pratico esercizio di un mestiere, allo scopo di rendere più agevole o sollecito il loro inserimento nei settori della produzione.

A questo fine è stata principalmente inclusa nel disegno di legge in esame, una parte intesa a dare organico riassetto alla materia relativa ai corsi di addestramento professionale, sulla base delle esperienze acquisite e per ovviare alle manchevolezze ed agli inconvenienti che non era possibile prevedere all'atto della emanazione della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Tali norme, comprese sotto il Titolo III del presente disegno di legge già hanno formato oggetto di esame da parte del C.N.E.L., che le ha ritenute idonee allo scopo da raggiungere, suggerendo, peraltro, alcune modi-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fiche cui sono state adattate le norme stesse in sede di stesura definitiva.

Il predetto consesso ha rilevato inoltre che « addestramento professionale » e « istruzione professionale » sono due aspetti di un problema unico — quello della preparazione professionale — diretti a questo unico fine, anche se, per la rispettiva maggiore efficienza, trovano opportunità di svilupparsi in ambienti, secondo metodi e con disponibilità di mezzi notevolmente diversi. In conseguenza di ciò, ha posto in evidenza la necessità che, pur nella piena autonomia delle rispettive competenze attribuite dal vigente ordinamento legislativo alle due Amministrazioni interessate alla materia, si raggiunga un organico coordinamento delle attività rivolte alla preparazione professionale.

A questo particolare fine sono infatti preordinate le norme di cui agli articoli 46 e 47 del Titolo IV del presente disegno di legge, che costituiscono una importante innovazione rispetto alle norme vigenti in quanto prevedono la costituzione di un organo centrale che assicuri il necessario coordinamento tra le varie attività rivolte alla formazione professionale, e ne determini gli indirizzi.

La composizione del predetto comitato, nel quale troveranno adeguata rappresentanza le amministrazioni maggiormente interessate al problema della formazione professionale e le stesse categorie professionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, consentirà che possa verificarsi prima di tutto al centro quella collaborazione, già in atto alla periferia, la cui opportunità è stata da più parti rilevata ai fini di una più organica programmazione dei piani rivolti alla formazione professionale e di una migliore utilizzazione dei mezzi e degli strumenti a disposizione.

L'esperienza ha infatti dimostrato che un efficace e proficuo addestramento professionale può solo raggiungersi allorchè il lavoratore veda, nella concretizzazione di un'opera o di un manufatto, coronati i propri sforzi diretti alla assimilazione delle nozioni teoriche e pratiche che gli vengano impartite.

Per consentire inoltre che l'addestramento professionale sia effettuato con idonee attrezzature si è provveduto a dare con lo articolo 38 una chiara definizione dei centri di addestramento professionale specificando che deve trattarsi di un complesso di locali, attrezzature e personale stabilmente destinato allo svolgimento di corsi di addestramento professionale per lavoratori e la cui idoneità a tale scopo sia stata riconosciuta dal Ministero del lavoro.

In considerazione inoltre dell'attuale deficienza di istruttori specificamente formati per l'addestramento professionale e per lo studio e la sperimentazione di nuove metodologie addestrative, con l'articolo 41 si è prevista la istituzione o il riconoscimento di centri per la formazione di istruttori che, sulla base di riuscite, recenti, esperienze diano pieno affidamento di risolvere il problema soddisfacentemente.

Con l'articolo 42 allo scopo di evitare che sorgano incertezze o contestazioni in sede esecutiva, sono state tassativamente indicate le spese da porre a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, costituito ai sensi dell'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per l'attuazione degli interventi previsti dal disegno di legge in esame.

Tutte le altre norme di carattere particolare contenute nel Titolo III del presente provvedimento mirano a garantire l'efficienza dell'addestramento professionale sul piano tecnico.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Alla formazione professionale per l'esercizio di attività lavorative nei vari settori della produzione si provvede mediante la istruzione professionale e l'addestramento professionale.

L'istruzione professionale è impartita negli istituti professionali sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione; l'addestramento professionale è effettuato a mezzo dei corsi di addestramento professionale sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Al coordinamento tra istruzione professionale e addestramento professionale si provvede nei modi previsti al titolo IV della presente legge.

TITOLO II

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Art. 2.

L'istruzione professionale ha lo scopo di promuovere l'armonico sviluppo della formazione umana e di quella professionale e di fornire la preparazione necessaria per l'esercizio di attività lavorative nei vari settori della produzione.

È impartita negli istituti professionali a coloro che hanno superato il periodo dell'obbligo scolastico e comprende insegnamenti culturali, tecnologici e pratici.

Gli istituti predetti assumono la denominazione di istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato, per i trasporti, per il commercio, per l'industria alberghiera, per il turismo, per le attività

marinare, per le attività di lavoro tipicamente femminile o altra denominazione in relazione al settore di attività economica verso il quale è rivolta la preparazione degli allievi.

Art. 3.

Gli istituti professionali comprendono una o più scuole professionali.

La scuola professionale costituisce l'unità tecnico-didattica per la preparazione relativa a indirizzi affini di attività lavorative. Ciascuna scuola si può articolare in distinte sezioni, corrispondenti a particolari profili professionali.

Le singole scuole possono aver sede in Comuni diversi da quello nel quale ha sede lo istituto.

Presso gli istituti professionali possono essere svolti:

a) corsi di specializzazione, di perfezionamento e di integrazione per allievi già licenziati dagli istituti stessi;

b) corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale insegnante e insegnante tecnico pratico;

Agli istituti professionali possono essere annessi convitti.

Art. 4.

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto:

a) i profili professionali delle diverse attività lavorative, all'esercizio delle quali è rivolta la preparazione impartita;

b) la durata delle sezioni e dei corsi di specializzazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 3;

c) i titoli finali.

Le materie di insegnamento e di esercitazione, gli orari e i programmi di studio e quelli di esame delle sezioni e dei corsi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 3, sono stabiliti con decreto del Ministro

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La durata delle sezioni non può essere inferiore a due anni nè superiore a quattro anni.

Il calendario scolastico è stabilito dal preside, sentito il parere del collegio degli insegnanti, in relazione alle esigenze degli insegnamenti che si impartiscono nell'istituto, nonché alle particolari condizioni ambientali, ed è soggetto all'approvazione del provveditore agli studi; in relazione a particolari necessità possono essere istituiti corsi serali.

Nei limiti stabiliti dalla presente legge e sotto la vigilanza esercitata dal Ministero della pubblica istruzione, gli istituti professionali hanno autonomia didattica.

Art. 5.

Agli istituti professionali si accede col titolo di licenza di una scuola triennale successiva al quinquennio elementare e, limitatamente alle sezioni ferroviarie, previo pubblico concorso, ogni qual volta sia richiesto dall'Azienda delle Ferrovie dello Stato per i posti da essa stabiliti, ai soli fini dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono aver compiuto il sedicesimo anno di età.

Art. 6.

L'iscrizione e la frequenza negli istituti professionali sono gratuite. Il rilascio dei diplomi è egualmente gratuito.

Per l'assistenza agli alunni presso ciascun istituto professionale è istituita una Cassa scolastica nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 101 e seguenti del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965.

Art. 7.

Al termine di ogni anno scolastico il consiglio di classe esprime nei riguardi di ogni allievo un giudizio circa l'idoneità a prose-

guire gli studi nella sezione frequentata o in altra affine.

Gli esami finali hanno luogo in una unica sessione.

Per coloro che non siano ritenuti adeguatamente preparati a sostenere gli esami in tale sessione, è indetta una sessione ritardata a congrua distanza di tempo, a giudizio del consiglio di classe, dopo un periodo di esercitazioni integrative determinato dal consiglio stesso.

Delle commissioni di esame fanno parte gli insegnanti di materie culturali e tecniche, gli insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e due esperti delle categorie economiche interessate anche estranei all'amministrazione dello Stato.

Le commissioni sono nominate, con l'approvazione del provveditore agli studi, dal capo di istituto che le presiede e che, in caso di impedimento, può delegare a presiederle un professore della scuola.

Gli allievi che hanno superato gli esami finali conseguono un diploma di licenza per la qualifica professionale corrispondente a uno dei titoli finali di cui all'articolo 4.

Art. 8.

Ai licenziati dagli istituti professionali si applica la norma di cui all'articolo 14, lettera d), della legge 29 aprile 1949, n. 264, e, in favore di essi, è disposto l'esonero dall'obbligo di frequenza dei corsi di insegnamento complementare previsti per gli apprendisti.

Ai fini del collocamento e dell'avviamento preferenziale al lavoro, i diplomi di licenza rilasciati dagli istituti professionali hanno gli stessi effetti delle attestazioni di frequenza ai corsi di qualificazione professionale, rilasciati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, saranno emanate le norme per l'accesso, in determinati casi e a determinate condizioni, dagli istituti professionali agli istituti tecnici di indirizzo corrispondente o affine, tenuto conto della durata degli studi seguiti o del titolo conseguito.

Ai fini del rinvio del servizio di leva degli allievi delle sezioni degli istituti professionali di durata quadriennale si applicano le norme vigenti per quelli degli istituti di istruzione media di 2° grado.

Art. 9.

Nei limiti di disponibilità del competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, gli istituti professionali statali sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e sentiti i Ministri per il lavoro e per la previdenza sociale e dei Dicasteri economici competenti nel settore di attività corrispondente al tipo di istituto.

Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato, le scuole che costituiscono l'istituto, il numero delle sezioni che possono funzionare presso ciascuna scuola, ed eventualmente dispone l'istituzione di un convitto annesso.

È altresì approvata con lo stesso decreto la tabella organica recante i posti di ruolo del personale direttivo, insegnante, insegnante tecnico-pratico, amministrativo e di vigilanza, nonché il numero delle ore di insegnamento e di quelle di insegnamento tecnico-pratico ed i posti del personale di segreteria e di servizio, da affidare per incarico.

Le Amministrazioni provinciali sono tenute a fornire ai predetti istituti i locali occorrenti per il loro funzionamento.

A favore dei bilanci degli istituti professionali possono essere corrisposti eventuali contributi da enti e privati.

Art. 10.

Gli istituti professionali statali sono dotati di personalità giuridica e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Ai fini fiscali sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione degli istituti è affidata ad un Consiglio del quale fanno parte:

- a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
- b) un rappresentante del Ministero che ha competenza nel settore di attività corrispondente al tipo di istituto;
- c) un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- d) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
- e) un rappresentante del Comune in cui ha sede l'istituto;
- f) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;
- g) un esperto nel settore economico corrispondente all'indirizzo dell'istituto professionale, proposto dal provveditore agli studi;
- h) il preside dell'istituto, che esercita anche le funzioni di segretario.

Possono inoltre essere chiamati a far parte del Consiglio i rappresentanti dei Comuni e degli enti indicati nell'articolo precedente, che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, stabilisce annualmente, nell'ambito dell'ordinamento previsto dal decreto istitutivo e nei limiti delle disponibilità del bilancio dell'istituto, le sezioni e le sedi in cui queste potranno funzionare, previa formale assunzione, da parte degli enti locali, degli oneri di cui al precedente articolo 9.

Con deliberazione da sottoporre parimenti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, il Consiglio di amministrazione dispone e disciplina l'eventuale svolgimento dei corsi di cui all'articolo 3, i quali, quando siano a parziale o totale carico di altri enti

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e privati, dovranno formare oggetto di apposita convenzione.

Le prime classi di ciascuna sezione, nonchè i corsi a completo carico dell'istituto, non potranno iniziare l'effettivo funzionamento, se non risulteranno iscritti almeno 15 alunni.

Ciascuna classe non potrà avere di regola più di 30 alunni frequentanti. Per le esercitazioni pratiche le classi potranno essere suddivise in gruppi di lavoro in relazione alla natura delle esercitazioni stesse e alle disponibilità di attrezzature.

I beni prodotti nello svolgimento delle esercitazioni pratiche sono acquisiti al patrimonio dell'istituto.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il Consiglio di amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 13.

L'esercizio finanziario degli istituti professionali statali ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso gli istituti sono rappresentate nel bilancio degli istituti medesimi in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della Cassa scolastica costituisce un allegato di quello degli istituti.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa degli istituti è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato

dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione degli istituti, esaminano anche le altre gestioni di cui all'articolo precedente, compresa quella della Cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 15.

A capo dell'istituto professionale è un preside, il quale è dispensato dall'insegnamento, sovrintende all'andamento tecnico, didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Ad ogni scuola sovrintende un insegnante di materie tecniche che risponde verso il preside dell'andamento tecnico, didattico e disciplinare della scuola a lui affidata.

Art. 16.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro si provvede a determinare annualmente la consistenza complessiva dei ruoli dei presidi, dei professori, degli insegnanti tecnici pratici, dei segretari economi, dei censori e degli applicati degli istituti professionali in base ai posti risultanti dalle singole tabelle organiche.

Al personale dei ruoli predetti e al personale non di ruolo degli istituti professionali si applicano le norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del corrispondente personale degli istituti tecnici statali, salvo quanto è previsto dalla presente legge.

Il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dal preside anche alle scuole coordinate, le quali sono considerate ad ogni effetto sedi ordinarie di servizio.

L'insegnamento di specifiche materie ferroviarie può altresì essere svolto da dipen-

denti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, segnalati dall'Azienda stessa per la loro particolare qualificazione.

Art. 17.

I posti di preside sono conferiti mediante concorso per titoli e per esami, al quale possono partecipare gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti tecnici e degli istituti professionali statali e i presidi delle scuole tecniche e delle scuole di avviamento professionale statali a indirizzo corrispondente, che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

I posti di presidi negli istituti professionali funzionanti presso istituti tecnici possono essere anche conferiti per incarico ai presidi di questi ultimi. In tal caso detti posti sono considerati indisponibili.

Il Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto può stabilire i casi di passaggio nei ruoli degli istituti professionali del personale direttivo, insegnante e non insegnante tecnico-pratico degli istituti tecnici di indirizzo corrispondente o affine.

Ai concorsi per i posti di insegnante tecnico-pratico, per insegnamenti per i quali non esista il corrispondente diploma di abilitazione tecnica, sono ammessi a partecipare, sempre che siano forniti del titolo di licenza di cui al precedente articolo 5, coloro che siano in possesso dell'attestato finale rilasciato dai centri per la formazione di istruttori riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ovvero dell'attestato finale relativo ai corsi di cui alla lettera b) del precedente articolo 3.

Ai concorsi predetti possono essere ammessi anche coloro che, essendo forniti del titolo di licenza di cui al precedente articolo 5, abbiano svolto attività professionale nelle specializzazioni cui si riferiscono i concorsi stessi, per un periodo minimo, da stabilirsi nel bando.

Art. 18.

Al conferimento degli incarichi previsti nella tabella organica provvede il Consiglio di amministrazione degli istituti professiona-

li su domanda degli interessati in seguito a graduatoria di merito.

La relativa deliberazione è approvata dal Provveditore agli studi.

Per un determinato ciclo di lezioni, in relazione a specifiche esigenze di particolari insegnamenti ed esercitazioni pratiche, il Consiglio di amministrazione può avvalersi delle prestazioni professionali di esperti, fissandone forfettariamente l'emolumento.

La relativa deliberazione è sottoposta alla preventiva approvazione ministeriale.

Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione può concedere annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico, amministrativo e di servizio assegni speciali non computabili per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata alla esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato, per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto articolo 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 20.

L'istruzione professionale di cui al presente titolo impartita per iniziativa di enti e privati, è soggetta alla disciplina legislativa che concerne le scuole non statali, anche per quanto attiene alla denominazione degli istituti professionali, nonchè al rilascio dei titoli finali.

Art. 21.

Le scuole tecniche e le scuole professionali femminili statali saranno gradualmente soppresse o trasformate in istituti professionali ovvero in scuole coordinate di istituto professionale in conformità alla presente legge.

Agli istituti professionali anteriormente istituiti le norme della presente legge si applicano a decorrere dal 1° ottobre successivo alla sua entrata in vigore.

Art. 22.

Il personale già inquadrato nei posti di ruolo degli istituti professionali istituiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge è collocato nei corrispondenti ruoli di cui al precedente articolo 16 in base alla posizione giuridica ed economica acquisita.

Il personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico di ruolo delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili, soppresse o trasformate ai sensi dell'articolo precedente, sarà di volta in volta iscritto in un apposito ruolo ad esaurimento, conservando lo stato giuridico ed economico in godimento, e sarà utilizzato nei posti o cattedre vacanti, corrispondenti o affini, delle rimanenti scuole tecniche e scuole professionali femminili, ovvero delle scuole secondarie di avviamento professionale o, in mancanza, nei posti di incarico delle scuole stesse.

Per la prima copertura dei posti di ruolo previsti nella tabella organica degli istituti professionali derivanti dalla trasformazione di scuole tecniche o di scuole professionali femminili saranno banditi concorsi per titoli integrati da colloquio, riservati al personale iscritto nel corrispondente ruolo ad esaurimento di cui al comma precedente.

Nella prima applicazione della presente legge analogo concorso riservato è bandito per il personale direttivo di ruolo che sia stato incaricato della presidenza di istituti professionali istituiti anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, in località prive di corrispondente scuola tecnica o scuola professionale femminile.

Il personale di segreteria di ruolo che presta servizio negli istituti professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sarà trasferito nei corrispondenti ruoli nuovi di cui al precedente articolo 16 con la qualifica rivestita e conservando l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita.

Negli stessi ruoli saranno di volta in volta trasferiti i segretari economi e gli applicati di segreteria delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili trasformate in istituti professionali.

Il personale dei ruoli aggiunti di segreteria e di servizio delle scuole e istituti di istruzione tecnica che risulti assegnato alle scuole tecniche o alle scuole professionali femminili, continuerà a prestare servizio negli istituti professionali.

Art. 23.

Presso gli istituti professionali possono essere istituiti, per coloro che, sforniti del titolo di licenza di una scuola triennale successiva al quinquennio elementare, abbiano compiuto il 14° anno di età, corsi preparatori per il conseguimento dell'ammissione, previo apposito esame, agli istituti stessi.

L'istituzione di detti corsi, che, comunque, non possono essere di durata inferiore ad un anno, è stabilita dai Consigli di amministrazione degli istituti con deliberazione approvata dal provveditore agli studi.

Nulla è, altresì, innovato per quanto concerne il disposto del terzo comma dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e per l'istituzione di corsi di preparazione professionale ferroviaria a cura esclusiva della Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato o d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione presso le scuole di ogni ordine e grado escluse quelle elementari.

Art. 24.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà approvato il regolamento di esecuzione del titolo secondo della presente legge. Detto regolamento disciplinerà, tra l'altro, la gestione amministrativo-contabile degli istituti professionali.

Per quanto non sia in contrasto con il titolo secondo della presente legge, si applicano le

disposizioni contenute nella legge 15 giugno 1931, n. 889, e successive modificazioni.

Nulla è innovato per quanto riguarda le competenze delle regioni a statuto speciale.

Art. 25.

Per le spese inerenti agli istituti professionali, alle scuole tecniche ed alle scuole professionali femminili, sono istituiti, dall'esercizio finanziario 1959-60, appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, secondo i vari tipi delle scuole e degli istituti medesimi.

In detti capitoli saranno trasferiti i fondi stanziati per gli istituti professionali per le scuole tecniche e per le scuole professionali femminili nei capitoli 110, 114 e 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio.

TITOLO III

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Art. 26.

Ai fini del raggruppamento dei lavoratori nelle liste di collocamento per settori di produzione, per categorie professionali e per qualifiche o specializzazioni, previsto dall'art. 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, gli Uffici del lavoro e della massima occupazione rilevano all'atto della loro iscrizione nelle liste di collocamento la qualifica dei lavoratori e annotano per coloro che ne sono sprovvisti o che intendono modificarla la qualifica che gli stessi aspirano a conseguire.

Art. 27.

In relazione alle carenze di qualificazione rilevate dagli Uffici del lavoro e della massima occupazione, alle esigenze del mercato del lavoro interno ed alle possibilità di emi-

grazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove corsi di addestramento professionale secondo le norme del presente titolo.

I corsi relativi ai settori agricolo e marittimo sono promossi, sulla base delle esigenze rilevate rispettivamente dagli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura e dagli Uffici di collocamento della gente di mare e dagli Uffici del lavoro portuale.

Art. 28.

I corsi di addestramento professionale hanno carattere pratico e comprendono esercitazioni con applicazione degli addestrandandi anche in attività produttive, purchè diretti ai fini esclusivamente didattici attinenti ai mestieri che formano oggetto dei corsi.

In linea di massima i corsi per lavoratori disoccupati, inoccupati e sottoccupati, sono diurni; quelli per lavoratori occupati sono, invece, svolti in ore serali.

I corsi di addestramento professionale debbono essere istituiti e gestiti direttamente dagli Enti che ne ottengano l'autorizzazione.

Art. 29.

I corsi di addestramento professionale sono autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro in relazione alle rilevate esigenze del mercato del lavoro e alle conseguenti necessità dell'addestramento professionale dei lavoratori nelle singole zone e tenendo anche conto delle possibilità di emigrazione.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce le modalità organizzative e la durata dei corsi di addestramento professionale, in relazione alla qualifica alla quale i corsi stessi devono abilitare.

Per quanto riguarda i corsi di addestramento professionale per i lavoratori agricoli, marittimi e portuali, il potere regolamentare attribuito dal presente articolo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è esercitato di concerto, rispettivamente, con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero della marina mercantile.

Art. 30.

L'autorizzazione ad istituire corsi di addestramento professionale può essere chiesta da Amministrazioni e da enti pubblici o privati, che gestiscono centri di addestramento professionale attrezzati per lo svolgimento di tale attività.

Le proposte di istituzione dei corsi sono inoltrate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il tramite dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, munito del parere di quest'ultimo da esprimere sentita la locale commissione provinciale per il collocamento.

Art. 31.

L'avviamento dei lavoratori ai corsi di addestramento professionale è disposto, a domanda degli interessati, dall'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, a mezzo degli Uffici di collocamento e, nella sfera della loro competenza, dagli Uffici di collocamento della gente di mare e dagli Uffici del lavoro portuale, che vi provvedono, di intesa con le direzioni dei corsi, tenendo presenti criteri di orientamento professionale.

L'avviamento ai corsi di addestramento professionale interessanti le sezioni ferroviarie, è disposto previo pubblico concorso, ogni qualvolta sia richiesto dalla Azienda delle Ferrovie dello Stato, per i posti da essa stabiliti, ai soli fini dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono aver compiuto il 16° anno di età.

I lavoratori, che senza giustificato motivo non frequentano assiduamente i corsi di addestramento professionale cui sono stati avviati, decadono dal diritto di percepire il sussidio straordinario di disoccupazione, di cui eventualmente fruiscono.

Speciali corsi di formazione professionale potranno essere istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su specifiche

richieste da parte di Paesi di immigrazione o di organismi internazionali interessati ai movimenti migratori e con l'eventuale contributo finanziario degli stessi.

L'istituzione di tali corsi sarà negoziata dal Ministero degli affari esteri, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I corsi in questione saranno svolti sulla base delle intese concordate tra le parti interessate.

Art. 32.

I corsi di addestramento professionale si concludono con l'accertamento a mezzo di apposito esame del grado di preparazione conseguito dai lavoratori che vi hanno partecipato.

Gli enti gestori dei corsi devono chiedere all'Ufficio del lavoro e della massima occupazione competente per territorio la designazione di un delegato esperto della materia oggetto del corso, che presenzi agli esami finali e rilasciare a coloro che superino gli esami stessi apposito attestato.

Art. 33.

È devoluto al fondo addestramento professionale il ricavato dalla vendita dei beni derivanti dalla attività addestrativa prevista nel presente titolo.

Le modalità della vendita o cessione dei beni indicati nel precedente comma saranno stabilite dal regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 34.

Ai lavoratori disoccupati, avviati ai relativi corsi di addestramento professionale spetta, per ogni giornata di effettiva attività, un assegno di presenza, la cui misura è fissata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Tale assegno per i lavoratori disoccupati che fruiscono della indennità di disoccupazione e del sussidio straordinario di disoccupazione, è decurtato del relativo ammontare.

L'assegno di presenza è maggiorato del trattamento di famiglia stabilito ad integrazione dell'indennità di disoccupazione dal secondo comma dell'articolo 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sempre che non sia già erogato ad altro titolo.

Art. 35.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può disporre l'erogazione di premi a favore di lavoratori inoccupati e sottoccupati avviati a corsi di addestramento professionale, ai quali non spettano gli assegni di presenza previsti dal precedente articolo, nel caso in cui essi versino in stato di bisogno e che gli stessi si siano dimostrati meritevoli per assiduità e profitto.

Il premi di cui sopra non debbono comunque superare la metà dell'importo degli assegni fissati a norma dell'articolo precedente e possono consistere in attrezzi di lavoro di corrispondente valore.

Art. 36.

I lavoratori avviati ai corsi sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il trattamento economico del personale addetto ai corsi è disciplinato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e col Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 37.

Sono estesi a coloro che frequentano corsi di addestramento professionale, previsti dal presente titolo, tutte le agevolazioni, prov-

videnze e benefici contemplati dalle disposizioni vigenti a favore degli studenti che frequentano istituti d'istruzione professionale, anche quando si tratti di provvidenze, agevolazioni e benefici che riguardino il nucleo familiare di cui fanno parte.

Art. 38.

I corsi di addestramento professionale sono, di norma, istituiti presso appositi centri.

Per centro di addestramento professionale si intende un complesso di locali, attrezzature e personale stabilmente destinati allo svolgimento di corsi per lavoratori.

La idoneità dei centri di addestramento professionale, agli effetti della presente legge, è riconosciuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per i centri di addestramento professionale, che saranno istituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno preventivamente sentiti i Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione, nonché i Dicasteri competenti per il settore di attività corrispondente.

Art. 39.

Gli enti gestori dei centri di addestramento professionale di cui al precedente articolo, presso i quali sono installati apparecchi radioriceventi o televisivi destinati all'ascolto o alla visione collettiva da parte degli allievi, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e dalla tassa di concessione governativa.

Per poter beneficiare dell'esenzione, dovrà essere richiesta all'Intendente di finanza della Provincia nella quale hanno sede i centri anzidetti un'apposita licenza gratuita per le radioaudizioni o la televisione, con validità annuale.

Le richieste stesse dovranno pervenire all'Intendenza di finanza per il tramite degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti.

Art. 40.

Le operazioni relative agli accertamenti di orientamento professionale, nei casi in cui sono richieste per l'avviamento dei lavoratori ai corsi di addestramento professionale, vengono effettuate da personale specializzato presso centri di psicologia del lavoro riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 41.

Per la formazione di istruttori specializzati nell'addestramento professionale dei lavoratori e per lo studio e la sperimentazione di nuove metodologie addestrative, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promuove e riconosce, nei modi previsti dal precedente articolo 38, l'istituzione di Centri per la formazione di istruttori.

A favore degli allievi istruttori, che partecipano ai corsi suddetti, possono essere concesse borse di studio, la cui misura è fissata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 42.

Per lo svolgimento dei corsi di addestramento professionale dei lavoratori e per la formazione degli istruttori il finanziamento a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori costituito ai sensi dell'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, è determinato tenendo conto delle spese relative:

al pagamento degli assegni giornalieri di presenza e relative integrazioni stabiliti a favore dei lavoratori disoccupati e delle borse di studio a favore degli allievi istruttori, che partecipano ai corsi suddetti;

al pagamento dei premi previsti dall'articolo 35;

al pagamento dei compensi dovuti al personale addetto ai corsi e al trattamento previdenziale e assistenziale ad esso applicabile ai sensi delle disposizioni in vigore;

agli oneri derivanti dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

all'acquisto dei materiali per le esercitazioni pratiche e degli utensili di rapido consumo occorrenti per l'attuazione del programma tecnico-didattico;

agli oneri necessari per l'organizzazione dei singoli corsi;

alle operazioni di selezione e di orientamento professionale.

Art. 43.

Il finanziamento delle spese necessarie allo svolgimento dei corsi di addestramento professionale e per la formazione degli istruttori è effettuato mediante anticipazioni, soggette a rendiconto, a favore dei singoli gestori.

Art. 44.

Gli Enti gestori devono trasmettere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti, i rendiconti relativi alla gestione dei corsi effettuati, corredati da una relazione intesa ad illustrare anche i risultati tecnici dei corsi stessi, entro trenta giorni dalla loro ultimazione.

Le norme relative alla revisione dei rendiconti saranno stabilite dal regolamento.

Art. 45.

Il Capo II del Titolo IV della legge 29 aprile 1959, n. 264, è abrogato e sostituito dal Titolo III della presente legge. È altresì abrogata ogni altra norma contraria e incompatibile con quelle di cui al presente Titolo.

TITOLO IV

COORDINAMENTO FRA ISTRUZIONE
PROFESSIONALE E ADDESTRAMENTO
PROFESSIONALE

Art. 46.

È costituito un Comitato centrale per il coordinamento delle attività tendenti alla istruzione e all'addestramento professionale dei lavoratori.

Il Comitato ha il compito di coordinare, nel rispetto delle competenze fissate dalle vigenti leggi, l'applicazione di tutte le norme riguardanti l'istruzione e l'addestramento professionale dei lavoratori, determinandone gli indirizzi.

Art. 47.

Il Comitato è composto da un Sottosegretario di Stato del Ministero della pubblica istruzione, da un Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dai seguenti membri:

a) il Direttore generale dell'istruzione tecnica e professionale;

b) il Direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale;

c) un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste, della marina mercantile, del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno;

d) un rappresentante del settore agricolo, del settore industriale, del settore commerciale, del settore artigiano e del settore dei trasporti, scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale;

e) un rappresentante dei lavoratori dei settori economici indicati alla precedente lettera d), scelti dal Ministro per il lavoro e la

previdenza sociale su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale;

f) tre esperti in materia di istruzione professionale designati dal Ministro per la pubblica istruzione;

g) tre esperti in materia di addestramento professionale designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

h) un esperto in materia, rispettivamente, di istruzione, o di addestramento professionale, designato dal Ministro degli affari esteri, ogni qualvolta il Comitato consideri problemi di istruzione, o di addestramento professionale, in connessione con le esigenze del collocamento all'estero dei lavoratori da addestrare.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale.

Il Comitato è presieduto alternativamente da uno dei Sottosegretari che ne fanno parte.

Art. 48.

La Commissione provinciale per il collocamento nei casi in cui è chiamata ad assolvere i compiti previsti dal Titolo II della presente legge è integrata da un rappresentante del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica e professionale.

Art. 49.

Nulla è innovato per quanto concerne il disposto del 3° comma dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, per l'istituzione di corsi di preparazione professionale ferroviaria a cura esclusiva dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.